



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

25931/15

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto: inventariazione ed
apprensione da parte del curatore di
beni di terzo- azione possessoria -
limiti nel fallimento del debitore -
azione di rivendica - necessità -
presupposti

Sezione Prima Civile

Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati

R.G.N.
18646/09
Cron. 25931
Rep. C.I.
Ud. 2.12.2015

Dott. Fabrizio Forte
Dott. Aniello Nappi
Dott. Rosa Maria Di Virgilio
Dott. Massimo Ferro
Dott. Antonio Pietro Lamorgese

Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere relatore
Consigliere

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

Engineering s.r.l. in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dall'avv. Carlo
e dall'avv. Gabriel , elett. dom. presso lo studio del secondo, in
Roma, viale (come da procura in calce all'atto
-ricorrente -

Contro

2002

Fallimento § Gioielli s.r.l., in persona del curatore fall. p.t., rappr. e dif.
dall'avv. Gabriella . . . ed elett. dom. presso lo studio dell'avv. Ferdinando
. . . , in Roma, piazz . . . , come da procura a margine dell'atto

-controricorrente-

per la cassazione della sentenza App. Torino 11.8.2008, n. 1166, R.G. n. 1200/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 2 dicembre
2015 dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;

uditi gli avvocati G. . . per il ricorrente e F . . . per il controricorrente;

udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale dott. Alberto Cardino, che
ha concluso per il rigetto del ricorso.

IL PROCESSO

La società Engineering s.r.l. impugna la sentenza App. Torino 11.8.2008 n.
1166 (R.G. 1200/06) che, nel respingere il proprio appello avverso la sentenza Trib.
Alessandria 11.7.2005 n.492, parimenti ribadiva il giudizio d'inammissibilità del
ricorso possessorio avanzato contro la curatela del fallimento Gioielli s.r.l. e
per la declaratoria di nullità ovvero inesistenza degli atti compiuti dal curatore
presso la sede della società fallita e nel mese di luglio del 2004, domanda cui
accedeva la richiesta di restituzione dei beni ivi asportati.

Ritenne la corte d'appello, richiamando il rigetto altresì delle istanze cautelari
avanzate dalla ricorrente per la cessazione del preteso non legittimo possesso e la
tutela d'urgenza *ex art.700 cod.proc.civ.*, che: a) l'eventuale discrepanza tra sede
legale e sede effettiva della società fallita non poteva opporsi ai terzi, tra cui il
Fallimento, ove non formalizzata in un atto iscritto al registro delle imprese,
conseguendone la legittimità delle attività d'inventariazione ed apprensione compiute
dall'organo concorsuale sui beni rinvenuti a quell'indirizzo e semmai solo
aggiungendo la sede effettiva, ove scoperta, un altro luogo in cui espletare gli stessi
incombenti; b) nessuna norma permetteva al curatore di astenersi dalle citate
attività, sol perché rinvenuta nel medesimo luogo altra società con ivi la sede e
oggetto sociale identico, posto che competeva al terzo giustificare con un titolo
opponibile la detenzione o il possesso, e nella vicenda l'appellante non aveva dato
tale dimostrazione con atto scritto di data certa anteriore al fallimento, derivandone
il mancato superamento della presunzione di appartenenza alla fallita dei beni ivi
trovati. Concludeva perciò la sentenza ora impugnata che era inammissibile una
tutela possessoria o anche anticipatoria *ex art.700 cod.proc.civ.* quali richieste,
semmai il terzo-appellante dovendo indirizzare le proprie istanze rivendicative,
mediante lo strumento della domanda *ex art.103 l.f.*, al tribunale fallimentare.

Il ricorso è affidato a due motivi (di cui il secondo formulato con un'eccezione
di illegittimità costituzionale) e ad esso resiste la procedura fallimentare con
controricorso.

I FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA E LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il *primo motivo* il ricorrente, invocando una complessiva violazione di legge, deduce che la corte ha erroneamente applicato gli artt. 84,87,88 l.f., 513 co.1,3,4 cod. proc.civ., 42,31 l.f., 103 l.f., 621 cod.proc.civ, nonché gli artt.2497bis, 2457ter cod.civ. (ante d.lgs. n.6 del 2003), 2248 co.1, 2436, 2480 cod.civ. ed infine 45 l.f, 2914-2915 cod.civ. e 1153 cod.civ., avendo riguardo alle attività di inventario e di apprensione dei beni condotte presso la propria sede dal curatore, con privazione della possibilità per il possessore di fornire la prova del titolo incompatibile a dette operazioni.

Con il *secondo motivo* viene svolta istanza di rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità dell'art.366bis cod.proc.civ. ove esso graverebbe senza copertura costituzionale sul diritto di difesa, imponendo il quesito di diritto nella redazione del motivo del ricorso per cassazione.

Osserva il Collegio che va disattesa, preliminarmente, l'istanza di rinvio – recata all'attenzione del Giudicante solo in udienza – per riunione con altro procedimento pendente avanti a questa Corte, posto che la genericità della istanza stessa e la sua più compiuta illustrazione orale (trattazione congiunta con altra causa promossa secondo un'iniziativa giudiziaria corrispondente a quella che ha fatto difetto nel presente giudizio, secondo la Corte d'appello di Torino) non introducono alcun elemento né di pregiudizialità, né di connessione tra i due procedimenti.

1. Il *primo motivo* è *in parte inammissibile e in parte infondato*. Omette invero la ricorrente, nella redazione del quesito di diritto, di riportare la fattispecie così come accertata dalla sentenza della corte d'appello, la quale – sul punto della sede della società fallita – ha inequivocamente dichiarato siccome non superata la prova di corrispondenza almeno presunta della sede sociale con quella indicata al registro delle imprese, per omesso perfezionamento del procedimento iscrizionale al registro delle imprese medesimo, quadro giustificativo non censurato in sé ma mediante la evocata valorizzazione ermeneutica di istituti giuridici diversi, non oggetto di provato esame in contraddittorio nei gradi precedenti, al pari dell'affermazione del possesso dei beni in capo alla ricorrente stessa, dunque sulla base di circostanze antitetiche a quelle oggetto di riscontro in sentenza e per di più connotate di novità in questa sede. Pari vaglio critico deve subire il richiamo indistinto ad una pluralità di figure giuridiche e norme non identificate né per la loro pretesa applicazione errata in capo alla decisione di merito, né per la coerenza con cui la stessa violazione permetterebbe di conseguire un'emenda della sentenza, apparendo piuttosto esse manifestamente disomogenee.

2. Il motivo è poi *infondato* ove trascura che già questa Corte ebbe a statuire (Cass. 9046/1994, sulla scia di Cass. 4629/1986) che, con riguardo ad azienda commerciale, che sia stata inventariata tra le attività del fallimento e presa in consegna dal curatore (art. 88 l.f.) - il quale è immesso *ope legis* nel possesso dei beni detenuti dal fallito - il terzo, che assuma di essersi reso cessionario dell'azienda medesima prima dell'instaurazione della procedura concorsuale ovvero – come nella specie – vanti

comunque un titolo autonomo e di formazione anteriore su singoli beni appresi dal curatore, trova tutela nel procedimento di verifica dello stato passivo, nei modi e nei termini contemplati dall'art. 103 l.f. per la rivendicazione, restituzione e separazione di cose mobili possedute dal fallito, salva l'autonoma tutela esperibile dal terzo stesso in sede di cognizione, in relazione ad eventuali provvedimenti abnormi di acquisizione dei beni in questione alla massa, vicenda qui del tutto esclusa alla luce della giustificazione del titolo all'accesso, da parte del curatore, nei locali dell'impresa, corrispondente alla sua sede e secondo ricostruzione in fatto non avversata sotto il profilo della motivazione. Da tale esclusività di rito, discende altresì che, a tenore delle azioni proposte, il motivo nemmeno tiene conto che, secondo un indirizzo consolidato cui il Collegio intende prestare continuità, poiché la dichiarazione di fallimento attua un pignoramento generale dei beni del fallito, le rivendiche dei beni inventariati proposte nei confronti del fallimento hanno la stessa natura e soggiacciono alla stessa disciplina delle opposizioni di terzo all'esecuzione, regolate per l'esecuzione individuale dagli artt. 619 e s. cod. proc. civ.: pertanto, il terzo che rivendichi la proprietà o altro diritto reale sui beni compresi nell'attivo fallimentare, deve dimostrare, con atto di data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento, di avere acquistato in passato la proprietà del bene ed altresì che il bene stesso non era di proprietà del debitore per essere stato a lui affidato per un titolo diverso dalla proprietà o altro diritto reale, trovando applicazione l'art. 621 cod. proc. civ., che esclude che il terzo opponente possa provare con testimoni (e quindi anche per presunzioni) il proprio diritto sui beni pignorati nell'azienda o nella casa del debitore, consentendo di fornire la prova tramite testimoni (o presunzioni) nel solo caso in cui l'esercizio del diritto stesso sia reso verosimile dalla professione o dal commercio esercitati dal terzo o dal debitore (Cass. 16158/2007, 12684/2004, 352/1999, 7078/1997, 5771/1997).

3. Il *secondo motivo è inammissibile*. L'istanza con cui la ricorrente ha dedotto la questione di costituzionalità, per contrasto alle disposizioni della Carta fondamentale del 1948 (e successive modifiche) che pongono il diritto di accesso alla giustizia e di decisione equa delle cause introdotte, si sottrae a plurimi principi, già affermati con chiarezza da questa Corte: così innanzitutto la necessità che anche la relativa censura sia avanzata mediante formulazione del quesito di diritto (Cass. s.u. 1707/2013, Cass. 23336/2013), nella specie del tutto assente; l'indispensabilità che sia postulata "*la prospettazione di un motivo che giustificherebbe tale effetto una volta accolta la questione medesima*" (ancora Cass. s.u. 1707/2013), mentre nella specie la violazione costituzionale viene rappresentata in sé, alla stregua di un controllo di oggettiva conformità alla legge e senza alcun legame di rilevanza con la ragione critica introdotta la quale, se anche condivisa, non condurrebbe in quanto tale ad alcun accoglimento del ricorso, posto che il motivo non censura un capo della sentenza del giudice di merito; l'osservazione per cui la struttura redazionale dell'atto difensivo appare costruita in modo consapevolmente omissivo del quesito di diritto e dunque, a sua volta, riflette un giudizio opposto a quello, di necessaria formulazione, già emesso dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 27680/2009, sia pur con riguardo al vizio di motivazione e tuttavia con *ratio* estensibile alla violazione di legge), allorché si è statuito che la previsione


riassuntiva finale “non discrimina, in alcun modo, i cittadini, non lede il loro diritto di agire in giudizio (peraltro esercitato mediante la difesa tecnica di avvocati iscritti nell'apposito albo dei cassazionisti e, perciò, dotati di particolare competenza professionale) e, infine, non impedisce (né rende estremamente difficile) il ricorso per cassazione.”.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del processo, liquidate per la fase di legittimità in euro 7.300 (oltre ad euro 200 per esborsi), oltre alle somme riconosciute nel 15% a forfait sul compenso ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 dicembre 2015.

il consigliere estensore
dott. Massimo Ferro



il Presidente
dott. Fabrizio Forte

